

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Gorizia via Parcar 16, 34170 l'ente del terzo settore sotto forma di associazione di promozione sociale denominata "Il Fiore nella Roccia APS", ai sensi della del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 e successive modifiche ed integrazioni del Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, con riferimento all'articolo 10, comma 1, della LR 28/2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 22 marzo 2021, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione può istituire sezioni distaccate e sedi operative secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea. L'associazione ha il seguente CF 91046430319, il seguente indirizzo di posta elettronica, ilfiorenellaroccia@yahoo.com, il seguente indirizzo pec, danungaro@pec.libero.it e per ora in maniera provvisoria in seguente sito: www.geminoformazione.com.

Art. 2. L'Ente di Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale "Il Fiore nella Roccia APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale in forma gratuita a favore di associati e in maniera subordinata, utilizzando professionisti del settore, svolge anche attività di utilità sociale retribuita a favore di soci e terzi nell'ambito territoriale esclusivo della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità di pubblico interesse:

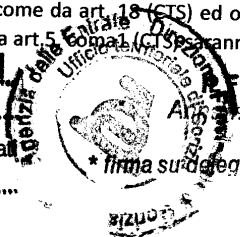
- promuovere ed organizzare la realizzazione di servizi ricreativi, artistici, educativi e ludici destinati a tutte le fasce di età
- attuare la formazione innovativa e integrata di educatori, operatori sociali, sociosanitari e culturali;
- sostenere la genitorialità ponendosi come punto di incontro e di socializzazione;
- promuovere una cultura di condivisione dell'impegno educativo dei genitori attraverso la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli
- promuovere una cultura di rispetto dei diritti dell'infanzia dell'adolescenza, della terza età e in generale di tutte le categorie socialmente svantaggiate
- sostenere i genitori nelle problematiche legate alla gestione della famiglia attraverso l'attivazione di servizi educativi domiciliari o altri servizi integrati come da legge regionale Fvg n. 20 del 2005 e successive modifiche
- sviluppare pratiche del benessere psico-fisico rivolte a tutte le fasce d'età
- in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, favorire lo sviluppo di percorsi formativi nell'ambito della comunicazione interpersonale, del counseling, della mediazione familiare, del coaching e delle artiterapie
- favorire iniziative finalizzate al dialogo interculturale e interreligioso.

Art. 4.

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS), avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, rispettando gli obblighi assicurativi in materia, come da art. 18 (CTS) ed ogni altro correlato obbligo di legge. Le attività di interesse generale svolte come da art. 5 comma 1 (CTS) sono le seguenti:

Allegato 1
REGISTRATO A GORIZIA II
al n. 780 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

17 NOV. 2021



FUNZIONARIO
Arch. Maria Poibersig

* firma su delega del Direttore Provinciale

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, tra le quali a titolo meramente esemplificativo:

- attivazione di servizi educativi domiciliari o altri servizi di sostegno integrato alla famiglia
- attivazione di percorsi formativi rivolti in particolar modo a educatori e genitori
- stipula di convenzioni con enti privati pubblici e privati,
- svolgimento manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari,
- utilizzo, per la realizzazione di progetti inerenti agli scopi sociali, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
- utilizzo, per la realizzazione di progetti inerenti agli scopi sociali, di convenzioni con enti pubblici e privati

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone e le Associazioni di Promozione Sociale che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Se il numero di soci dovesse superare le 500 unità, potrebbe essere considerata l'istituzione di un organo di controllo relativo all'attività di tesseramento (collegio dei probiviri) e di un organo di controllo esterno riguardante i bilanci dell'Associazione.

Art. 9. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Entrambi hanno pari diritti e pari doveri e sottoscrivono le quote associative.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Comitato Direttivo.

Il volontario non può in alcun modo essere retribuito, ma ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni previamente stabilite dal Comitato Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Si prevede una quota associativa annuale di euro 50.00.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite.

Sono previsti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità riportate all'art.17 (CTS).

Quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità descritte al precedente Art. 3, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, ferma l'incompatibilità disposta all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;

- c. il Presidente;
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Sono solamente previste, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti previsti dagli Artt. 8 e 17 del CTS, i rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate per chi ricopre le medesime.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata (oppure tramite avviso affisso sulla bacheca della sede operativa, oppure tramite email) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci (10) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. E' previsto il libero accesso ai libri sociali da parte dei soci previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le modalità e ne garantisce il diritto.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina ed alla revoca dei componenti degli organi sociali, determinandone previamente il numero;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione e per i lavori assembleari;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la due terzi degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati,

Consiglio di Amministrazione

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di tre membri, esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Art. 20. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: applica ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente ed eventualmente lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilanci da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 26. Le cariche di Tesoriere e Segretario possono anche essere ricoperte dalla stessa persona

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come stabilito dall'art. 8 del CTS.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ai fini di cui al precedente art. 30, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 32. L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 art. 30. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 (CTS) la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 33. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

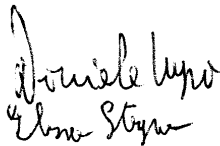
Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa rinvio al D.Lgs 117/2017 codice del Terzo settore.

Gorizia, 13 settembre 2021

Ungaro Daniele, Presidente

Stergar Elisa, Segretaria



APS - il FiorenellaRoccia
sede legale - Via Parcar 16 - 34170 GORIZIA
Cod. Fisc. 91046430319
ilfiorenellaroccia@yahoo.com
Tel. 0481 538495
www.ilfiorenellaroccia.com